

delle sovrimposte. Ed oltre a ciò si è poi cercato di compensare alla meglio coloro che erano stati indebitamente aggravati nell'anno precedente.

Dunque mi pare che l'invio al Ministero delle finanze, dopo questi schiarimenti, non avrebbe più alcun significato. Quindi mi associo pienamente alle conclusioni della Commissione, appoggiando l'ordine del giorno puro e semplice.

PRESIDENTE. Invece dell'ordine del giorno proposto dalla Commissione su questa petizione, il deputato Ghinosi ed altri deputati proporrebbero l'invio al ministro delle finanze.

PISSAVINI. Dirò brevemente che la Giunta delle petizioni persiste nel proprio avviso: vi persiste per le ragioni che vennero eloquentemente sviluppate dall'onorevole Martelli-Bolognini; vi persiste inoltre perchè, quando si andasse nell'avviso dell'onorevole Ghinosi, ci metteremmo in pericolo di dover risolvere tutte le questioni che potrebbero insorgere tra municipi e contribuenti in materia di sovrimposte comunali, ciò che sarebbe assurdo quando vi sono leggi che tracciano ai contribuenti la via che devono battere per far valere le loro ragioni.

Osservo inoltre che la petizione riguarda il tributo per il 1867 e non pel 1868; può essere che anche pel 1868 la città di Mantova non abbia limitata l'imposta sui fabbricati entro i veri limiti prescritti dalla legge; ma la petizione si limita a reclamare contro lo smodato aumento dei centesimi addizionali pel 1867.

Per queste ragioni prego la Camera a voler adottare le conclusioni prese dalla Giunta.

GHINOSI. L'imposta pel 1868 è stata su per giù uguale a quella del 1867; ciò dico per rettificare le ultime parole dette dall'onorevole Pissavini.

Del resto, la questione è di principio. Si domanda se sia in facoltà di un municipio sovrimporre le contribuzioni dirette oltre i limiti prescritti dalla legge; si domanda se una deputazione provinciale, che è presieduta dal prefetto, possa oltrepassare i limiti della propria facoltà, se possa invadere il campo riservato unicamente a quest'Aula, di modificare le leggi d'imposta esistenti; io non lo credo. Una volta che la legge determina entro quali limiti i municipi e le provincie possono sovrimporre, non possono questi oltrepassarli, e non si deve in alcun modo tollerare che siano oltrepassati, quand'anche, come accadde in Mantova, siavi stata l'approvazione della deputazione provinciale.

Questo fatto è bene che non abbia a rinnovarsi; quindi è necessario che la petizione venga trasmessa al Ministero affinché vengano diramate opportune istruzioni, e tanto la deputazione provinciale quanto i prefetti vengano richiamati una buona volta all'osservanza della legge.

PISSAVINI. Le ultime parole pronunziate dall'onorevole

Ghinosi mi persuadono sempre più ad insistere nelle conclusioni della Giunta, e ne darò le ragioni.

Egli disse che il comune di Mantova aveva oltrepassato i limiti dell'imposta sui fabbricati, previo il consenso della deputazione provinciale. Ora, se questo è vero, io credo che la città di Mantova era nel suo pieno diritto.

Mi perdoni l'onorevole Ghinosi, che parmi non convenga coll'opinione da me espressa: qual è il prescritto della legge? La legge dice che i comuni sono autorizzati ad oltrepassare il limite dei centesimi addizionali, sempre quando abbiano prima sperimentato il valore locativo sulle case, o le altre imposte dalla legge accennate.

Se dunque, come egli ha poc' anzi asserito, l'aumento dei centesimi addizionali, oltre il limite della legge, venne fatto col beneplacito della deputazione, ciò mi prova che essa si sarà attenuta al disposto della legge, prima di accordare al municipio di Mantova una tale facoltà. Può darsi che ciò non sia, ma mi permetta l'onorevole Ghinosi che io sia di tale avviso sino a prova contraria.

Or bene, quando un comune sta nei limiti della legge, vorremo noi rimandare al Ministero una petizione che reclama contro l'osservanza della legge? Ma, Dio mio! io non saprei dove andremmo quando venisse a prevalere una simile teoria.

L'onorevole Ghinosi doveva provare che questo aumento di centesimi addizionali venne fatto senza il consenso della deputazione provinciale, allora ci sarebbe stata violazione di legge, ed allora era il caso che il Parlamento dovesse intervenire; ma quando il comune di Mantova è stato nei termini prefissi dalla legge, io credo che la petizione non abbia più ragione di essere.

Per questi motivi persisto nelle conclusioni della Giunta.

AVITABILE. Rettificherò semplicemente i fatti.

Il decreto del 1866 richiede due condizioni perchè i centesimi addizionali possano oltrepassare i limiti prescritti: una è quella del consenso della deputazione provinciale, l'altra è l'esaurimento per parte del comune di tutte le altre tasse. Il decreto del 1866 ne indica alcune specificatamente.

Mi pare, se non erro, che sieno quella sul valore locativo e quella sui domestici. Credo quindi che la Commissione avrebbe tutto il diritto d'insistere che questa petizione non fosse trasmessa al ministro, qualora dalla petizione stessa o da altri documenti risultasse che le condizioni prescritte dal decreto del 1866, per potersi oltrepassare i limiti, furono adempiute. Ma sinchè v'è dubbio non veggo la ragione per la quale il Ministero non possa prendere cognizione del fatto.

Non si tratta di dire che i cittadini di Mantova hanno ragione. Si dice che il Governo esamini se i cit-